



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER DICEMBRE 2012

★ PENSIONI 2013

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO PER LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI 2012 E 2013

La **perequazione automatica** - o **rivalutazione automatica** dei trattamenti pensionistici - è un aumento applicato annualmente dall'Inps a tutte le **pensioni**, sia private che del settore pubblico, per adeguarne l'importo agli aumenti del **costo della vita** (inflazione). Il valore assunto come riferimento è l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il governo Monti, con il **Decreto "Salva Italia"** del 6 dicembre 2011 (comma 25) ha bloccato la rivalutazione, per il biennio 2012-2013, delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo (**1441,59 euro**, valore del 2012). Se una persona percepisce più di un assegno di pensione, tale soglia va considerata non per ciascun assegno, per il totale.

Il decreto ha stabilito per il 2012 il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica dal 1° gennaio 2012 in misura pari a + 2,7% invece del + 2,6% stabilito in via provvisoria con il decreto 18/1/2012.

Pertanto con la rata di pensione del prossimo mese di gennaio 2013 sarà effettuato il **conguaglio per l'anno 2012** e l'**adeguamento mensile per il 2013 (che sarà pari al 3%)** come segue:

VALORI DEFINITIVI Anno 2012

- pensione sociale: da € 353,54 a € 353,89;
- assegno sociale: da € 429,00 a € 429,43;
- trattamento minimo: da € 480,53 ad € 480,91;
- pensione fino ad € 1405,05 e da oltre € 1405,05 ad € 1441,59: l'adeguamento passa dal 2,6% al 2,7%;
- pensione oltre € 1441,59: nessun adeguamento.

NUOVI IMPORTI Anno 2013

- **pensione sociale: € 364,51;**
- **assegno sociale: € 442,31;**
- **trattamento minimo: € 495,34;**
- pensione fino ad € 1442,73 e da oltre € 1442,73 ad € 1486,01: adeguamento del 3%

- pensione oltre € 1486,01: nessun adeguamento.

★ DAL 2013 AL VIA LA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO

◆ L'ASPI

La legge di riforma del mercato del lavoro (L.92/2012) ha introdotto per gli **eventi di disoccupazione involontaria successivi al 1° gennaio 2013** l'istituto dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, abbreviato con la sigla ASPI

l'ASPI estende la platea dei potenziali beneficiari, riconoscendo il sostegno del reddito a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, (inclusi gli apprendisti, il personale artistico, teatrale e cinematografico ed i soci lavoratori di cooperativa, precedentemente esclusi) e del settore pubblico con contratto a termine.

Non sono destinatari della nuova disciplina:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa
- i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.

Sono requisiti indispensabili:

- almeno due anni di anzianità assicurativa;
- almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
- trovarsi in condizione di disoccupazione involontaria

Sono **esclusi** dalla fruizione dell'indennità i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni.

L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni. **L'importo spettante** è pari al 75% se la retribuzione mensile di riferimento è pari o inferiore per il 2013 a 1180 € rivalutabili negli anni successivi. Ove la retribuzione di riferimento sia superiore a 1180 € l'indennità è incrementata del 25% calcolato sul differenziale tra 1180 € e l'importo effettivo.

All'indennità si applica una riduzione 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese.

In ogni caso l'indennità non può superare un importo massimo che sarà definito con apposita circolare INPS in riferimento alle norme di legge vigenti.

La durata della prestazione sarà gradualmente elevata fino ad arrivare a regime nel 2016 con durata di 12 mesi per coloro che hanno meno di 55 anni e di 18 mesi per coloro che hanno un'età pari o superiore a 55 anni.

Intanto **nel 2013** la durata sarà di 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a 12 mesi con un'età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, **a pena di decadenza**, presentare apposita **domanda**, esclusivamente in via **telematica**, all'INPS, entro il termine di **due mesi** dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

L'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione. In caso di ripresa dell'attività lavorativa dipendente l'ASPI è sospesa per sei mesi e può riprendere nei casi di cessazione dell'attività intrapresa. E' compatibile col lavoro accessorio (voucher) nei limiti consentiti. In caso di lavoro autonomo o parasubordinato è da segnalare l'inizio dell'attività entro un mese per verificare se permanga il diritto quando l'attività dà un reddito modesto.

Si decade dal diritto all'indennità quando viene intrapresa un'attività da lavoro dipendente oltre i sei mesi, quando viene intrapresa un'attività autonoma con reddito superiore all'indennità, quando viene maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

Per il periodo di percezione dell'ASPI, viene accreditata la contribuzione figurativa. Anche con l'ASPI spetta il diritto all'assegno al nucleo familiare.

◆ LA MINI ASPI

Nell'ambito della legge di riforma del mercato del lavoro, il legislatore è intervenuto **abrogando** l'istituto della **disoccupazione con requisiti ridotti** e condizionando questa forma di tutela "minore" della disoccupazione alla **presenza e alla permanenza dello stato di disoccupazione involontaria**.

Dal 1° gennaio 2013 l'erogazione dell'indennità è quindi contestuale allo stato di disoccupazione involontaria e non successivo come nel caso della disoccupazione con requisiti ridotti.

Sono **beneficiari** della **mini Aspi** tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) e del settore pubblico con contratto a termine, che:

- abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e conservino lo status di disoccupati;
- che possano far valere almeno **tredecim settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi**.

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a **pena di decadenza**, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, **entro il termine di due mesi dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile**.

L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

La prestazione è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla **metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno**, detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti nel periodo.

L'importo spettante è calcolato e spetta nella misura stabilita per l'ASPI.

◆ LA MINI ASPI 2012

La legge di riforma ha disposto l'abrogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria con i Requisiti ridotti.

Solo per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, è stata prevista la mini ASPI 2012 che ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASPI.

Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione mini-ASPI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 **dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013.**

Questa prestazione sarà riconosciuta quindi qualora risultino accertate per l'anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente).

★ RIFORMA FORNERO (LEGGE 22.12.2011 N. 214)

La stretta sulle pensioni prevista dalla riforma Fornero a partire dal 2012, nel 2013 subisce l'ulteriore aggravio del prolungamento di tre mesi per le aspettative di vita.

Nel 2012 hanno concretamente avuto accesso alla pensione i lavoratori dipendenti che avevano maturato i vecchi requisiti nel 2011 e hanno dovuto attendere i 12 mesi della finestra mobile. Continueranno ad andare ancora fino a giugno 2013 con le vecchie regole solo i lavoratori autonomi che hanno dovuto attendere 18 mesi della finestra mobile.

Si rammenta in ogni caso che quanti hanno maturato il requisito nel 2011, mantengono il diritto all'accesso al pensionamento con le vecchie regole anche se hanno deciso di continuare l'attività lavorativa. A questi si aggiungono anche i lavoratori salvaguardati o esodati con le loro norme specifiche in corso di continua evoluzione.

Vediamo ora le nuove regole in corso dal 2012, come si presentano nel 2013.

Pensione di vecchiaia

A decorrere da gennaio 2013 si potrà andare in pensione di vecchiaia con un minimo di 20 anni di contributi e almeno **62 anni e tre mesi** se donne (63 anni e 9 mesi se lavoratrici autonome) e con **66 anni e tre mesi** se uomini.

Pensione anticipata

Per gli uomini il "salto" riguarda soprattutto la pensione anticipata, che sostituisce la pensione di anzianità col sistema delle quote. L'incremento degli anni di contributi necessari per l'uscita terrà ancora in attività forzata un buon gruppo di lavoratori che si sentiva con le vecchie regole ormai in dirittura di arrivo.

Alla pensione anticipata si accede ora solo con **42 anni e 5 mesi di contributi (41 anni e 5 mesi per le donne)**.

★ MINISTERO DEL LAVORO: DECRETO CON GLI IMPORTI DEI BENEFICI DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, il Decreto 10 ottobre 2012 con la determinazione, per l'esercizio finanziario 2012, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro. Si tratta di un beneficio ulteriore e diverso da quanto dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, istituito con la legge 296/2006 per assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I familiari aventi diritto a seguito del decesso sono il coniuge e i figli ed in assenza di questi i genitori ed i fratelli e sorelle. In benefici in presenza di più beneficiari sono suddivisi in parti uguali.

Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, l'importo della prestazione una tantum è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	9.000,00
B	2	13.500,00
C	3	18.000,00
D	più di 3	25. 000,00

★ INPS: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA LAVORATORI AUTONOMI PENSIONATI EX IPOST, EX INPDAP, EX ENPALS

L'INPS, con il messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012, ha precisato che non è applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall'art. 59, comma 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l'età di 65 anni e che risultino iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.